



Provincia di
Bergamo

Settore Politiche attive del lavoro, Politiche sociali e Formazione

Centro per l'Impiego di Bergamo

Via Pizzo della Presolana, 19 - 24125 Bergamo

Tel. 035.387778 - 719

impiego.bergamo@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

NUOVI CRITERI PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE EX ART. 16 L. 56/87

La Regione Lombardia ha emanato, con d.g.r. 4890 del 15/06/2007 e successive integrazioni, nuove procedure e modalità per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ex art. 16 L. 56/87. La Provincia di Bergamo ha in seguito adottato i criteri operativi per l'attuazione della nuova normativa regionale.

DIRITTO DI PRECEDENZA

In applicazione del D.L. 78/2009 art.17 comma 26 lett d) convertito nella L.102 del 3/08/2009 che definisce il campo di applicazione dell'art. 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del D.Lgs. 368 del 06.09.2001 e la circolare 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, alle assunzioni a tempo indeterminato si applica il Diritto di Precedenza.

Il Diritto di Precedenza è esercitabile dai lavoratori che hanno effettuato almeno 6 mesi di attività lavorativa presso un Ente. Deve essere manifestato dal lavoratore all'Ente stesso entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tali lavoratori hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso Ente con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine

Nel caso vi siano due o più lavoratori con il diritto di precedenza, l'ordine di graduatoria è stabilito mediante i criteri sotto riportati.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE:

I criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie per l'avviamento a selezione, ovvero alla individuazione degli aventi diritto all'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni, sono redatte sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

1. anzianità di disoccupazione (fino ad un massimo di 24 mesi)
2. carico familiare
3. età anagrafica

1) Anzianità di disoccupazione

L'anzianità dello stato di disoccupazione è quella effettivamente maturata a seguito di presentazione della dichiarazione da parte dell'interessato, ai sensi del D.Lgs. 181/2000, così come modificato dal D.Lgs. 297/2002 e successive modificazioni.

Per ogni mese maturato nello stato di disoccupazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'art 2 comma 6 del D.Lgs. 181/2000, viene attribuito un punto fino ad una anzianità massima di 24 mesi. Agli iscritti con anzianità superiore o pari a 24 mesi è attribuito un punteggio base di 24 punti.

Data Aggiornamento:		Luglio 2018		Rev 3	1/ 3
Emesso da:	RSQ	Approvato da	RAD		

Copyright – Documento riservato

I mesi di sospensione dello stato di disoccupazione, così come determinata dal D.Lgs. 181/2000, come sostituito dal D.lgs. 297/2002, non vengono conteggiati ai fini del calcolo del punteggio dell'anzianità di disoccupazione.

Il calcolo della anzianità di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione.

2) Carico familiare

Per carico familiare, ad esclusione dei figli naturali, adottivi e affidati o affiliati, si intende quello desumibile dallo stato di famiglia alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione e relativo alle persone conviventi (risultanti nello stesso stato di famiglia) fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF.

Per nucleo familiare:		
Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF.		punti 5
Per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF.		punti 10
Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico e con redditi non assoggettabili ad IRPEF		punti 10
Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF		punti 15
Per nucleo familiare monoparentale:		
Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;		punti 10
Per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF		punti 20
Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico e con redditi non assoggettabili ad IRPEF		punti 20
Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF		punti 25

3) Età anagrafica

Per età anagrafica si intende quella posseduta al momento della presentazione della candidatura.

Per ogni anno d'età viene assegnato 1 punto.

Data Aggiornamento:		Luglio 2018		Rev 3	2/ 3
Emesso da:	RSQ	Approvato da	RAD		
<i>Copyright – Documento riservato</i>					

GRADUATORIA:

La graduatoria per la specifica richiesta viene stilata secondo le seguenti priorità:

- A. titolari del diritto di precedenza di cui all'art. 5 commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del D.Lgs 368 del 6/9/01, **se ne ricorrono i presupposti**
- B. punteggio maggiore
- C. la maggiore età;
- D. in caso di ulteriore parità: chi ha più punteggio di carico familiare;
- E. in caso di ulteriore parità: chi ha la maggiore anzianità di disoccupazione ai sensi del d. lgs. 181/2000.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Saranno accettate domande di candidatura esclusivamente se presentate dal diretto interessato. Non sono ammesse deleghe.

NOTE

- Gli avviamenti a selezione si effettuano per il numero dei posti richiesti dagli enti e vengono segnalati i nominativi degli aventi diritto sulla base delle graduatorie formulate contestualmente con un numero pari di candidati di riserva.
- Il candidato, qualora partecipi a più richieste di selezione nella stessa chiamata, può essere avviato come titolare o come riserva ad una sola selezione nella stessa chiamata; il nominativo segnalato come riserva può partecipare alla selezione delle settimane successive.
- Si considera "fiscalmente a carico" ex art. 12 del TUIR qualsiasi persona convivente ad eccezione dei figli naturali, adottivi e affidati o affiliati, desumibile dallo stato di famiglia il cui reddito complessivo non superi € 2.840,51

Data Aggiornamento:		Luglio 2018		Rev 3		3/ 3	
Emesso da:	RSQ	Approvato da	RAD				
<i>Copyright – Documento riservato</i>							